

FOGLIO INFORMATIVO

Garanzia su Finanziamenti “CresciCONnoi”

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

Versione n. 4 del 12/12/2024

1. Copia Cliente - 2. Copia Confidi

INFORMAZIONI SUI CONFIDI

ConfeserFidi S. C. a r. l.

Sede legale: Via dei Lilla, 22 – 97018 Scicli (RG)

Telefono: 0932 834400

E-mail: info@confeserfidi.it - Pec: confeserfidi@legalmail.it

Sito internet: www.confeserfidi.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ragusa n. 188660888

Codice fiscale n. 188660888 e Partita I.V.A.: 188660888

Iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. – codice identificativo 19522 con matricola n. 84

Confidicoop Marche S. C.

Sede legale in Ancona – Via Sandro Totti, 10 – 60131

Telefono: 071/2866829 – 071/2864496 – Fax 071/2911069

E-mail: info@confidicoopmarche.it – PEC: confidicoopmarche@legalmail.it

Sito internet: www.confidicoopmarche.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 02000860425, R.E.A. n.

153752Codice Fiscale n. 02000860425 e Partita I.V.A.: 02000860425

Iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. – codice identificativo 19552.9

Iscritto all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A102593 in data 05/01/2005.

Garanzia Etica S.C.

Sede legale e amministrativa: Via Nervi 18 – Z.I. Casic Est – 09067 Elmas (CA)

Telefono: 070/2113201

E-mail: segreteria@garanziaetica.it - PEC: garanziaetica@pec.garanziaetica.it

Sito internet: www.garanziaetica.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari: 87846

Codice fiscale n. 00497380923 e Partita I.V.A.: 00497380923

Iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. – codice identificativo 19511.5.

Garanzia Fidi S.c.p.a.

Sede legale: Piazza Carità 32 – 80134 – Napoli

Telefono: 081 7647967

Sede amministrativa e direzione generale: Piazza Giacomo Matteotti 45 – 81100 – Caserta; Telefono: 0823 353500

E-mail: info@garanziafidi.com; PEC: info@pec.garanziafidi.com

Sito internet: www.garanziafidi.com

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 764310

Codice fiscale n. 80005110616 e Partita I.V.A. 03152380618

Iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. al n. 90 codice identificativo 19559

Cofidi.it Soc. coop.

Sede legale: Via Nicola Tridente 22 – 70125 – Bari

Telefono: 0805910911; Fax: 080.5910915

Sede Amministrativa: Via Nicola Tridente 22 – 70125 – Bari

E-mail: info@cofidi.it; PEC: cofidi.it@legalmail.it

Sito internet: www.cofidi.it

Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Bari R.E.A. 0340910

Iscritta all'Albo Naz. Soc. Cooperative N. A170054

Codice fiscale e Partita I.V.A. 04900250723

Iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B - codice identificativo 19554.5

Confidi Systema! Soc. coop.

Sede legale: MIND – Edificio THE HIVE, Viale Decumano 36 – 20157 – Milano

Telefono: 02677050200

E-mail: info@confidisistema.com; PEC: confidisistema@legalmail.it

Sito internet: www.confidisistema.com

Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi R.E.A. n. 1927844

Iscritta all'Albo Naz. Soc. Cooperative N. A147938

Codice fiscale e Partita I.V.A. 02278040122

Iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B n. 103 - Codice meccanografico 19508

Compilare solo in caso di offerta fuori sede (a cura del soggetto incaricato dell'offerta)

Nome _____ Cognome _____
Qualifica (dipendente, agente di attività finanziaria, mediatore, altro) _____
Indirizzo _____ Telefono _____ email _____
ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

ConfeserFidi S.C. a r.l., Confidicoop Marche S.C., Garanzia Etica S.C., Garanzia Fidi S.c.p.a., Cofidi.it Soc. coop., Confidi Systema! Soc. coop. hanno scopo mutualistico e hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Le garanzie hanno lo scopo di favorire il finanziamento dei clienti da parte di Istituti di Credito e Intermediari Finanziari convenzionati (Banche, Confidi, ecc.). La garanzia del Confidi è rilasciata per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'intermediario finanziario. Il finanziamento richiesto dal Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento: se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Descrizione Progetto "CresciCONnoi"

Nell'ambito del Progetto "CresciCONnoi" la garanzia viene rilasciata da uno dei Confidi aderenti (di seguito Confidi garante) a favore di un altro dei Confidi partner che eroga il finanziamento (di seguito Confidi erogante). I beneficiari di tale prodotto sono le mPMI, ovvero persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale. Nell'ambito di un processo di cartolarizzazione, ai sensi della Legge 130 del 30 aprile 1999 e della Legge 52 del 21 febbraio 1991, il finanziamento potrà essere ceduto a un soggetto terzo, nella fattispecie ad una SPV (Special Purpose Vehicle). Il relativo avviso di cessione sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Cliente riceverà inoltre specifica comunicazione di avvenuta cessione tramite posta certificata da parte del Confidi erogante.

Conseguentemente il rapporto accessorio di garanzia seguirà il credito diretto fino ad estinzione dello stesso; il beneficiario della garanzia diventerà pertanto la SPV per la propria quota parte. Da un punto di vista operativo, la cessione non comporterà per il Cliente nessuna modifica¹.

La presenza della riassicurazione/controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento da parte del Confidi erogante.

Il Confidi garante valuta l'ammissibilità dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI. Il Cliente dovrà fornire al Confidi garante tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla riassicurazione/controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del Gestore del Fondo.

Principali Rischi (generici e specifici)

I rischi derivanti dall'operazione con il Confidi garante sono connessi alla capacità/incapacità del Cliente di rimborsare il finanziamento erogato dal Confidi erogante. In caso di escussione della garanzia, a decorrere dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Confidi garante, il Cliente dovrà rimborsare al Confidi garante tutti gli importi che lo stesso avrà a sua volta già corrisposto al soggetto beneficiario della garanzia a titolo di capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del/i finanziamento/i (con esclusione di qualsivoglia diversa penale) e spese sostenute dall'intermediario finanziario, in relazione all'importo residuo del finanziamento garantito. In caso di mancato rimborso di quanto già corrisposto al soggetto beneficiario della garanzia, i rapporti con il Socio inadempiente risulteranno regolamentati dagli Statuti vigenti dei rispettivi Confidi. L'escussione della garanzia può far sorgere l'obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del Cliente nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici del contratto di finanziamento, il Cliente deve fare riferimento ai fogli informativi predisposti dal Confidi erogante.

Garanzia

Le delibere di concessione garanzia si fondano su una istruttoria che stabilisce il merito creditizio del Cliente anche in funzione del rating calcolato attraverso una piattaforma dedicata. Il rating viene attribuito sulla base di un punteggio sintetico su scala crescente, rappresentativo del merito creditizio della controparte richiedente il finanziamento.

La concessione della garanzia è vincolata alla delibera del competente organo del Confidi garante, indipendentemente da eventuali valutazioni di pre-fattibilità. Il Confidi garante si riserva la facoltà di non accogliere le richieste di garanzia che non presentino i requisiti necessari o per le quali il merito creditizio sia ritenuto insufficiente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

A) COSTI DI AMMISSIONE A SOCIO

I costi di ammissione a socio verranno corrisposti solamente al Confidi che svolgerà il ruolo di Confidi garante. Tali costi verranno trattenuti al momento dell'erogazione del finanziamento dal Confidi erogante e successivamente trasferiti al Confidi garante. A seguire le condizioni applicate da ognuno dei Confidi partecipanti:

A1) Garanzia prestata da ConfeserFidi S.C. a r.l.

Possono essere associati al Confidi tutti i Clienti che presentano i requisiti previsti nello Statuto sociale. L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali. Il rapporto tra ConfeserFidi ed il Socio è disciplinato dalle norme dello Statuto di cui il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente. Lo Statuto è visionabile presso le sedi dei Confidi e liberamente scaricabile dal sito www.confeserfidi.it.

Il Capitale Sociale è suddiviso in quote, ciascuna di importo pari a euro 250. Per diventare socio occorre versare almeno una quota. Per ottenere il finanziamento occorre versare un numero di quote sociali, compresa la quota di ingresso, corrispondente alla percentuale indicata e con arrotondamento alla quota superiore. Il Capitale Sociale è l'unica voce di spesa restituibile al Cliente nei casi, modi e termini indicati nello

¹ Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti sull'operazione di cessione e/o cartolarizzazione è possibile contattare i Confidi partecipanti al progetto agli indirizzi e-mail indicati sopra.

Statuto sociale.

- **Quote sociali:** 1,25% dell'importo finanziato

A2) Garanzia prestata da Confidicoop Marche S.C.

- **Spese di ammissione:** €52,00 (solo per i nuovi soci e non restituibile)
- **Sottoscrizione azioni per i nuovi soci:** la quota associativa base è distinta per natura giuridica (v. fascia 1 alla tabella sottostante: 2 azioni per le cooperative/società di capitali; 1 azione per le ditte individuali/società di persone/liberi professionisti);
- **Adeguamento capitale sociale*:** per importi di garanzia superiori ad € 50.000, oltre alla quota associativa base di cui sopra, al momento dell'effettiva erogazione della linea di credito al Cliente verrà trattenuta la quota associativa integrativa per adeguare la sua partecipazione al capitale del Confidi come previsto dalla tabella di cui sotto. Nel caso di più richieste di garanzia da parte del singolo Cliente, la quantità di azioni da sottoscrivere viene calcolata in base alla sommatoria degli importi di garanzia richiesti, ai quali vanno sommati eventuali importi residui di garanzie già in essere.

CAPITALE SOCIALE					
FASCE	Importi garanzia	Cooperative e Società di Capitali		Società di Persone/Ditte Individuali/Liberi Professionisti	
1	Pari o inferiori ad € 50.000 (corrispondente alla quota associativa base)	n. 2 azioni	€ 516,44	n. 1 azioni	€ 258,22
2	Superiori ad € 50.000 fino ad € 100.000	n. 4 azioni	€ 1.032,88	n. 2 azioni	€ 516,44
3	Superiori ad € 100.000 fino ad € 150.000	n. 6 azioni	€ 1.549,32	n. 4 azioni	€ 1.032,88
4	Superiori ad € 150.000 fino ad € 250.000	n. 10 azioni	€ 2.582,20	n. 10 azioni	€ 2.582,20
5	Oltre € 250.000	n. 15 azioni	€ 3.873,30	n. 15 azioni	€ 3.873,30

*Gli adeguamenti di capitale sociale riguardano le nuove richieste di garanzia.

A3) Garanzia prestata da Garanzia Etica S.C.

- **Quote sociali:** € 464,76 pari a n. 6 quote del valore nominale di € 77,46 cadauna
- **Contributo al fondo rischi adesione:** € 500,00 (importo trattenuto a titolo definitivo e non rimborsabile).
Il contributo non è dovuto per affidamenti erogati complessivamente in capo all'azienda pari o inferiori a € 50.000,00

A4) Garanzia prestata da Garanzia Fidi S.c.p.a.

Possono essere associati al Confidi tutti i Clienti che presentano i requisiti previsti nello Statuto sociale. L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali. Il rapporto tra Garanzia Fidi S.c.p.a. ed il Socio è disciplinato dalle norme dello Statuto di cui il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente. Lo Statuto è visionabile presso le sedi del Confidi e liberamente scaricabile dal sito www.garanziafidi.com.

La quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20% del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

- **Sottoscrizione azioni per i nuovi soci:** € 500,00

A5) Garanzia prestata da Cofidi.it Soc. coop.

- **Spese di tassa di ammissione:** € 10,00 x ogni €10.000,00 di richiesta, arrotondato per eccesso (solo per i nuovi soci e non restituibile).
- **Sottoscrizione azioni per i nuovi soci:** Per richiedere l'intervento in garanzia del Confidi, è necessario preliminarmente diventare socio del Cofidi.it soc coop sottoscrivendo una quota e versando il relativo valore nominale pari ad € 26,00. Tale valore è restituibile nei modi e nei termini previsti dallo Statuto del Cofidi.it soc coop disponibile sul sito internet www.cofidi.it.
- **quote sociali:** 2 % una tantum sull'importo del finanziamento con un minimo di € 260,00 che al momento dell'effettiva erogazione della linea di credito al Cliente verrà trattenuta per adeguare la sua partecipazione al capitale del Confidi all'importo del finanziamento garantito. Le quote sociali saranno restituite al cliente con domanda di recesso da socio nei modi e nei termini previsti dallo statuto disponibile sul sito internet www.cofidi.it.

A6) Garanzia prestata da Confidi Systema Soc. coop.

- **Quote sociali:** Il rapporto quote sociali/rischi in essere (garanzie e/o finanziamenti) deve essere pari ad almeno 1,25% nel rispetto dei limiti massimi stabiliti nel Regolamento soci; tale rapporto dovrà essere mantenuto per l'intero rapporto sociale. Ne consegue che in caso di nuove richieste di garanzia/finanziamento, il Confidi richiede l'integrazione delle quote sociali solo se tale rapporto venga meno. Qualora questo rapporto sia già rispettato, al Cliente non è richiesta alcuna integrazione per la garanzia in proposta. Le quote sociali sono dovute solo in caso di positivo rilascio della garanzia. Il pagamento delle stesse dovrà essere effettuato congiuntamente al riconoscimento delle commissioni di garanzia al Confidi. Le quote sociali sono trasferibili e/o rimborsabili solo nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento soci del Confidi, disponibili sul sito internet www.confidisystema.com.

B) COMMISSIONI DI GARANZIA

I Confidi applicano commissioni annuali di garanzia differenziate a seconda della classe di rating assegnata. Le commissioni di garanzia vengono calcolate sull'importo della garanzia richiesta.

Le commissioni di garanzia saranno trattenute dal Confidi erogante al momento della concessione del finanziamento e successivamente corrisposte al Confidi garante. Tale voce di costo non è restituibile, nemmeno parzialmente, anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito.

COMMISSIONE DI GARANZIA ANNUA SU LINEE RIASSICURATE DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (L. 662/96) IN REGIME "DE MINIMIS"						
Fasce di rischio	Rischio basso		Rischio medio		Rischio alto	
Classi di rating	A	B	C	D	E	F
Commissione di garanzia con finalità operazione "investimenti"	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%
Commissione di garanzia con finalità operazione "liquidità"	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,75%	0,75%

Esempi Rappresentativi:

- Garanzia con durata 24 mesi, importo garantito € 50.000,00, classe di rating B con finalità liquidità. Commissione dovuta dal Cliente: € 500,00 = (50.000x0,5%x2);

Si rende noto che le commissioni annue di garanzia, senza la presenza della riassicurazione del suddetto fondo, verrebbero aumentate del 20%.

C) ALTRI COSTI:

COMMISSIONI FONDO DI GARANZIA L. 662/96 (OVE PREVISTA)

- Massimo 1,25% calcolato sull'importo controgarantito.
Commissioni *una tantum* al Fondo Centrale di Garanzia: la spesa è richiesta a copertura della quota che il Confidi è tenuto a versare obbligatoriamente al Fondo Centrale di Garanzia. La percentuale si calcola sull'importo controgarantito dal Fondo (e garantito dal Confidi). La spesa, ove prevista, è pagata dall'impresa in unica soluzione al momento dell'erogazione ed è determinata in funzione della dimensione aziendale.

D) ULTERIORI GARANZIE: ai fini della concessione di finanziamenti i Confidi erogante e/o garante possono richiedere l'acquisizione di garanzie personali e/o reali.

Condizioni economiche praticate dall'intermediario finanziario (Confidi erogante)

Il Confidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il Cliente e l'intermediario finanziario, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal Confidi. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dall'intermediario finanziario convenzionato, ed accettate dal Cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

Tasso Effettivo Globale Medio

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996) può essere consultato presso la sede dei Confidi partecipanti al progetto e nonché sui siti internet degli stessi, nelle rispettive sezioni "Trasparenza". Per verificare quindi se un tasso di interesse è usurario occorre individuare il tasso soglia della categoria corrispondente alla propria operazione e accertarsi che quanto richiesto dal Confidi erogante, comprensivo dei costi dell'operazione, non sia superiore.

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Condizioni Generali

Su richiesta del Cliente, ma a proprio insindacabile giudizio, il Confidi garante rilascia a beneficio di un intermediario finanziario una garanzia che è legata alla linea di credito che il Cliente ottiene dall'intermediario stesso, previa valutazione del merito creditizio. In caso di esito positivo, al momento dell'effettiva concessione del finanziamento da parte del Confidi erogante, al Cliente verrà trattenuto quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, il Confidi garante assume l'obbligo di pagare al beneficiario della garanzia la cifra dovuta dal Cliente inadempiente.

La garanzia è "autonoma" rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra Debitore garantito ed il creditore beneficiario della garanzia.

Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Cliente ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati dal Confidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il Confidi.

Diritto di Recesso

ConfeserFidi S.C a r.l.

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto di Garanzia Collettiva Fidi, senza penalità e senza spese di chiusura, in qualsiasi momento, previa liberatoria del Confidi stesso, rilasciata dal Soggetto finanziatore garantito. Il finanziamento richiesto dal Cliente rappresenta l'obbligazione principale della quale il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, in caso di estinzione, anche anticipata, dell'obbligazione principale, perde efficacia il rapporto accessorio di garanzia.

In caso di recesso non è previsto alcun rimborso delle somme versate dal Cliente al Confidi, se non quelle restituibili a termini statutari.

L'anticipata estinzione del finanziamento garantito non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate, se non quelle restituibili a termini statutari. Inoltre, il Cliente rimane obbligato al versamento per intero di tutte le somme, anche nel caso di rinnovo dei finanziamenti in essere.

Confidicoop Marche S.C.

Il Debitore garantito ha diritto di recedere dalla presente Garanzia, senza spese di chiusura, unicamente previa liberatoria del Confidi erogante a fronte della corresponsione da parte del Debitore di quanto dovuto al Confidi erogante medesimo in relazione al Finanziamento per capitale, interessi, accessori, spese ed ogni altra ragione. Resta inteso che in caso di recesso non è previsto alcun rimborso (totale o parziale) delle somme versate dal Debitore garantito al Confidi garante (ivi incluse le commissioni di garanzia conseguenti all'estinzione anticipata del Finanziamento), né le ulteriori spese o commissioni poste a carico del Debitore, se non quelle restituibili a termini statutari.

L'anticipata estinzione del Finanziamento, ai sensi del Contratto di Finanziamento, non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate, se non quelle restituibili a termini statutari.

Il Cliente, socio del Confidi, ha diritto al recesso dalla compagine sociale del Confidi nei casi tassativamente previsti dalla legge e non derogabili dall'autonomia privata, nonché qualora si trovi in una o più delle seguenti condizioni: abbia perduto i requisiti per l'ammissione; non abbia più in corso operazioni assistite dal Confidi (con un preavviso di novanta giorni).

Garanzia Etica S.C.

Il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia senza spese di chiusura e penalità saldando ogni suo debito nei confronti di Garanzia Etica nascente dal contratto stesso, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa.

In caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali il Socio, può recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di proposta di modifica unilaterale del contratto, saldando ogni suo debito nei confronti di Garanzia Etica, senza penalità. Se il Socio non recede entro tale termine, le modifiche si intenderanno approvate.

Garanzia Fidi S.c.p.a.

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, senza spese di chiusura, con preavviso minimo di 45 giorni, unicamente previa liberatoria del Confidi erogante a fronte della corresponsione da parte del Cliente di quanto dovuto al Confidi erogante medesimo in relazione al Finanziamento per capitale, interessi, accessori, spese ed ogni altra ragione.

Resta inteso che in caso di recesso non è previsto alcun rimborso (totale o parziale) delle somme versate dal Cliente al Confidi garante (ivi incluse le commissioni di garanzia conseguenti all'estinzione anticipata del finanziamento), né le ulteriori spese o commissioni poste a carico del Cliente, se non quelle restituibili a termini statutari.

L'anticipata estinzione del finanziamento, ai sensi del contratto di finanziamento, non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate, se non quelle restituibili a termini statutari.

Confidi.it Soc. coop.

Il Debitore garantito ha diritto di recedere dalla presente Garanzia, senza spese di chiusura, unicamente previa liberatoria del Confidi erogante a fronte della corresponsione da parte del Debitore di quanto dovuto al Confidi erogante medesimo in relazione al Finanziamento per capitale, interessi, accessori, spese ed ogni altra ragione. Resta inteso che in caso di recesso non è previsto alcun rimborso (totale o parziale) delle somme versate dal Debitore garantito al Confidi garante (ivi incluse le commissioni di garanzia conseguenti all'estinzione anticipata del Finanziamento), né le ulteriori spese o commissioni poste a carico del Debitore, se non quelle restituibili a termini statutari.

L'anticipata estinzione del Finanziamento, ai sensi del Contratto di Finanziamento, non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate, se non quelle restituibili a termini statutari.

Il Cliente, socio del Confidi, ha diritto al recesso dalla compagine sociale del Confidi nei casi tassativamente previsti dalla legge e non derogabili dall'autonomia privata, nonché qualora si trovi in una o più delle seguenti condizioni: abbia perduto i requisiti per l'ammissione; non abbia più in corso operazioni assistite dal Confidi (con un preavviso di novanta giorni).

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia. L'intervento del Confidi in garanzia si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte del Confidi erogante. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte del Confidi erogante nel caso di inadempimento dei clienti debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i clienti debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso al Confidi erogante del valore residuo dei crediti garantiti.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia. Il credito per cassa del Confidi verso i clienti debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte del Confidi erogante nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai clienti debitori.

Confidi Systema! Soc. coop.

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, senza spese di chiusura, con preavviso minimo di 45 giorni, unicamente previa liberatoria del Confidi erogante a fronte della corresponsione da parte del Cliente di quanto dovuto al Confidi erogante medesimo in relazione al Finanziamento per capitale, interessi, accessori, spese ed ogni altra ragione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC. Resta inteso che in caso di recesso non è previsto alcun rimborso (totale o parziale) delle somme versate dal Cliente al Confidi garante (ivi incluse le commissioni di garanzia conseguenti all'estinzione anticipata del finanziamento), né le ulteriori spese o commissioni poste a carico del Cliente, se non quelle restituibili a termini statutari.

L'anticipata estinzione del finanziamento, ai sensi del contratto di finanziamento, non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate, se non quelle restituibili a termini statutari.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l'intervento in garanzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite, oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte del Confidi erogante. Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dal Confidi erogante per inadempimento del Cliente debitore e il Confidi rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento in favore del Confidi erogante, il credito di firma (garanzia) vantato da Confidi Systema! si trasforma in un credito di cassa che il Confidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti o coobbligati.

Il Cliente autorizza il Confidi a pagare al Confidi erogante qualunque somma richiesta nei limiti dell'importo garantito senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonera il Confidi dal fornirgli notizia dell'avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto al Confidi non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: il credito di cassa vantato dal Confidi verso il Cliente a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte del Confidi erogante si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

Diritto di Reclamo

Il Confidi osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Confidi ed il Cliente, quest'ultimo, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi garante secondo le rispettive modalità indicate alla pagina successiva.

Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Se il Cliente non è soddisfatto, non riceve risposta dal Confidi entro i 60 giorni, o volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto di garanzia, prima del ricorso al giudice, deve rivolgersi alternativamente a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF)². Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi³. Il Confidi mette a disposizione dei clienti le guide relative all'accesso all'ABF, presso i propri locali e sul sito internet aziendale.
- Un organismo di mediazione, scelto dal Cliente, diverso dall'ABF, purché sia iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, secondo quanto disciplinato dal D.lgs. n. 28 del 04/03/2010, art. 5 comma 1.

Rimane impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria competente, nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Per ogni azione e controversia verrà individuato come Foro di competenza il Tribunale corrispondente alla sede legale del Confidi garante.

Contatti per i reclami

ConfeserFidi S.C a r.l.

- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:
CONFESERFIDI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
UFFICIO RECLAMI
Via dei Lillà, 22- 97018 Scicli (RG)
- per posta elettronica all'indirizzo: reclami@confeserfidi.it; PEC: confeserfidi@legalmail.it

Confidicoop Marche S.C.

- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:
CONFIDICOOP MARCHE SOCIETÀ
COOPERATIVA UFFICIO RECLAMI
Via Sandro Totti, 10 – 60131 Ancona (AN)
- per posta elettronica all'indirizzo del responsabile reclami
reclami@Confidicoopmarche.it; PEC:
Confidicoopmarche@legalmail.it

² Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari".

³ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'ABF e sottoscritto dal Cliente, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi della presentazione del Reclamo.

Garanzia Etica S.C.

- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:
GARANZIA ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA
UFFICIO RECLAMI
Via Nervi 18 – Z.I. Casci est 09067 Elmas (CA)
- per posta elettronica all'indirizzo: reclami@garanziaetica.it PEC: garanziaetica@pec.garanziaetica.it

Garanzia Fidi S.c.p.a.

- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:
GA.FI. SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI
indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Reclami
Piazza Giacomo Matteotti 45, 81100 – Caserta
- per posta elettronica all'indirizzo: reclami@garanziafidi.com PEC: info@pec.garanziafidi.com

Cofidi.it Soc. coop.

- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Ufficio Reclami – Cofidi.it soc coop
Via Nicola Tridante, 22 sc. A pt. 4 - 70125 Bari
- per posta elettronica all'indirizzo: reclami@cofidi.it PEC: cofidi.it@legalmail.it

Confidi Systema! Soc. coop.

- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Confidi Systema! – c.a. Ufficio Reclami
MIND – edificio THE HIVE
Viale Decumano, 36 – 20157 Milano
- per posta elettronica all'indirizzo: reclami@confidisistema.com

LEGENDA

Socio: la qualifica si acquisisce al momento del versamento delle quote di capitale sociale dovute, a seguito dell'ammissione alla compagine sociale deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Cliente: il Cliente del Confidi che richiede la garanzia allo stesso.

Debitore principale: il soggetto (Cliente/Cliente del Confidi) nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia e di cui il Confidi garantisce l'adempimento al creditore.

Confidi erogante: il soggetto (Confidi) che mette a disposizione/eroga una linea di credito.

Confidi garante: il soggetto (Confidi) che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente.

Soggetto beneficiario della garanzia: il Confidi erogante e la SPV, per la propria quota parte, in caso di avvenuta cessione.

Rating: giudizio sul merito creditizio/grado di rischiosità del Cliente/Cliente derivante dal processo di credit scoring.

Fondo di Garanzia per le PMI: il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cartolarizzazione: operazione mediante la quale una società trasforma attività finanziarie o reali non negoziabili (ad es. i finanziamenti concessi da un intermediario finanziario) in titoli di debito negoziabili. L'operazione viene effettuata mediante la cessione delle attività a una società veicolo (special purpose vehicle, SPV) o mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Le attività di proprietà della società veicolo (ad es. i crediti acquisiti dal cedente) sono destinate esclusivamente alla realizzazione dei diritti e degli interessi dei portatori dei titoli. In Italia la materia è regolata principalmente dalla L. 130/1999.